

FONDAZIONE TEATRO DELLA TOSCANA

REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA (SOTTO SOGLIA)

INDICE

- Art. 1 - Oggetto del Regolamento*
- Art. 2 - Limiti di importo e divieto di frazionamento*
- Art. 3 - Modalità di affidamento*
- Art. 4 - Tipologia di affidamenti*
- Art. 5 - Casi particolari*
- Art. 6 - Amministrazione diretta e spese minute*
- Art. 7 - Affidamento diretto di lavori, servizi e forniture*
- Art. 8 - Procedura negoziata previa consultazione*
- Art. 9 - Criteri di scelta del contraente*
- Art. 10 - Forma delle procedure*
- Art. 11 - Forma degli atti*
- Art. 12 - Responsabile del procedimento*
- Art. 13 - Verifica della regolare esecuzione - Pagamenti*
- Art. 14 - Garanzie e oneri fiscali*
- Art. 15 - Penali - Risoluzione del contratto*
- Art. 16 - Procedure in caso di somma urgenza*
- Art. 17 - Elenco degli operatori economici – Indagini di mercato*
- Art. 18 - Pubblicità e comunicazioni*
- Art. 19 - Rinvio ed entrata in vigore*

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1.1. Il presente regolamento (di seguito "*Regolamento*") è adottato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Teatro della Toscana (di seguito "*Fondazione*") e disciplina le modalità, i limiti e le procedure da seguire per l'affidamento dei contratti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, in attuazione delle previsioni di cui al **D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii.** (di seguito "*Codice dei Contratti Pubblici*" o "*Codice*"), nonché delle Linee Guida ANAC.

1.2. Le disposizioni del presente Regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'acquisizione dei beni e dei servizi e l'affidamento dei lavori avvenga in economia, entro termini temporali ristretti e con modalità semplificate, sulla base delle Delibere di spesa effettuate secondo la programmazione delle attività della Fondazione. Per gli affidamenti di forniture e servizi, tale programmazione deve essere effettuata con cadenza almeno annuale o biennale, secondo la tipologia di affidamento ed in base alla programmazione artistica della stagione, ferme restando, in ogni caso, le ipotesi di eventi non previamente programmabili e pianificabili. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si applicano le disposizioni del Codice.

1.3. Nell'espletamento delle procedure, la Fondazione deve garantire la qualità delle prestazioni nel rispetto dei principi di derivazione comunitaria di trasparenza, pubblicità, imparzialità, economicità, efficacia, tempestività e correttezza; le procedure di affidamento dei contratti devono, altresì, rispettare i principi di libera concorrenza, parità di trattamento e di opportunità tra operatori economici, non discriminazione e proporzionalità, secondo quanto disciplinato dal Regolamento e dal Codice.

Art.2

Limiti di importo e divieto di frazionamento

2.1. Il ricorso alle procedure del presente Regolamento per

l'acquisizione di lavori, beni e servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria è consentito entro i limiti indicati all'articolo 36 del Codice, **da intendersi al netto degli oneri fiscali (IVA)**, secondo le modalità riportate nel paragrafo successivo.

2.2. Tali soglie sono soggette alla revisione periodica ai sensi dell'art. 35, comma 3, del Codice e devono intendersi automaticamente adeguate ai provvedimenti della Commissione Europea.

2.3. È fatto divieto di procedere a frazionamenti artificiosi delle prestazioni da affidare e dei relativi importi al fine di eludere l'osservanza delle norme del Codice e sottoporre alla disciplina prevista per gli affidamenti dei contratti sotto soglia gli affidamenti di importo superiore. A questo fine, la determinazione degli importi stimati degli affidamenti deve avvenire in conformità a quanto previsto all'art. 35, commi 4 e ss., del Codice, tenendo anche conto di qualsiasi forma di opzione, **quali eventuali proroghe o rinnovi.**

2.4. Ai sensi dell'art.106 D.lgs. 50/2016, la Fondazione, qualora in corso di esecuzione sia necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario.

Art. 3

Modalità di affidamento

3.1. L'esecuzione dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di lavori, forniture e servizi può essere effettuata:

(a) mediante **amministratozione diretta**;

(b) mediante **affidamento ad un operatore economico**.

3.2. Gli interventi per i quali non occorre la partecipazione di un operatore economico sono eseguiti dalla Fondazione in **amministratozione diretta**, con materiali e mezzi propri o appositamente noleggiati e con personale proprio o,

eventualmente, appositamente assunto, sotto la direzione del Responsabile del procedimento. Gli affidamenti in amministrazione diretta sono ammessi:

(i) Per forniture e servizi, sotto la soglia di 40.000 euro, con provvedimento motivato da parte del Responsabile del procedimento;

(ii) Per lavori, sotto la soglia di 150.000 euro, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata previa consultazione di almeno cinque operatori economici.

3.3. Gli interventi per i quali si rende necessario e/o opportuno **l'affidamento ad un operatore economico** sono effettuati mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, del Codice, nel rispetto dei principi di **pubblicità, trasparenza, rotazione e parità di trattamento**, nei casi e con le modalità previsti negli articoli che seguono.

3.4. Le procedure di affidamento ad un operatore economico si svolgono:

a. per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di **importo inferiore a 40.000 euro**, mediante **affidamento diretto**;

b. per l'affidamento di **servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 221.000 euro** (soglia di cui all'art. 35 del Codice fissata al 1 gennaio 2018)

e per l'affidamento di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro, mediante **procedura negoziata**, previa consultazione, ove esistenti, di **almeno cinque operatori economici per i servizi e le forniture** e di almeno dieci operatori economici per i lavori.

Gli operatori economici sono individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi o albi che la Fondazione potrà costituire, con riferimento a categorie di servizi singoli o per servizi omogenei e per tipologie di forniture, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti.

La **procedura negoziata** può avvenire **con o senza previa pubblicazione di un bando di gara**, in base a quanto disposto dal Codice. L'avviso sui risultati della procedura di

- affidamento contiene l'indicazione dei soggetti invitati;
- c. per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante la procedura negoziata con consultazione di almeno quindici operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;
 - d. per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro mediante ricorso alle procedure ordinarie.

3.5. Per l'ipotesi di cui la Fondazione istituisca uno o più elenchi di operatori economici, la stessa provvederà ad aggiornarli con cadenza almeno annuale.

Art. 4

Tipologia di affidamenti

4.1. Possono essere affidate secondo le procedure di cui al presente Regolamento le forniture ed i servizi nei limiti di importo indicati ai precedenti artt. 2 e 3.

4.2. Nei limiti di importo stabiliti e fermo restando quanto previsto dagli articoli 145 e ss. del Codice, possono essere affidati secondo le procedure di cui al presente Regolamento anche i lavori di manutenzione e riparazione riguardanti i locali in uso alla Fondazione individuati dalla stessa con riguardo alle proprie specifiche competenze e nell'ambito delle ipotesi indicate dall'articolo 36 del Codice.

4.3. Per l'affidamento di contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi o forniture per importi superiori a quarantamila euro trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 19 D.lgs. 50/2016.

Art. 5

Casi particolari

5.1. Il ricorso alle procedure di affidamento di cui al presente Regolamento è, altresì, consentito nelle seguenti ipotesi, fermi restando i limiti di importo di cui all'art. 2:

- a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
- b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
- c) prestazioni periodiche di servizi e forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
- d) urgenza determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di garantire il perseguimento degli scopi istituzionali della Fondazione, ovvero per scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, o per l'igiene e salute pubblica, ovvero per la tutela del patrimonio storico, artistico e culturale.

Art. 6

Amministrazione diretta e spese minute

6.1. In caso di esecuzione in amministrazione diretta, i materiali, i mezzi d'opera e di trasporto necessari sono acquisiti con le modalità indicate ai successivi articoli.

6.2. Gli acquisti in contanti o tramite carta prepagata ricaricabile sono ammissibili esclusivamente in caso di affidamenti di conclamata necessità ed urgenza, non previamente programmabili e non altrimenti evadibili, inerenti le spese di ordinario funzionamento della Fondazione, che siano necessari al regolare svolgimento dell'attività istituzionale (spese economali), nonché a sopperire ad esigenze funzionali della Fondazione e, comunque, **nel limite massimo di spesa di 200 euro**, previa, in ogni caso, presentazione del rendiconto delle spese effettuate.

6.3. Solo nei casi in cui non sia possibile acquisire da parte del fornitore idonea **fattura o ricevuta fiscale** per la giustificazione delle spese effettuate mediante il fondo economale, deve essere, comunque, acquisito lo **scontrino fiscale** con l'indicazione della

natura e della tipologia della spesa effettuata, oltre al C.F. e/o alla Partita IVA della Fondazione (c.d. “scontrino parlante”). In tali ipotesi, è possibile sostituire l’atto di affidamento con idoneo giustificativo di spesa, purché acquisito secondo le modalità sopra indicate. Per le spese economali di importo inferiore ad € 200, purché non effettuate a fronte di un contratto di appalto, non è previsto l’obbligo di richiedere il CIG, non essendo le stesse sottoposte alla disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari, come precisato da ANAC.

Art. 7

Affidamento diretto di lavori, servizi e forniture

7.1. Per l’ipotesi di affidamento diretto di lavori, **servizi e forniture di importo inferiore ad Euro 40.000,00**, di cui all’articolo 36 co. 2 lett. a) del Codice, il Responsabile del procedimento individua direttamente un operatore economico cui affidare l’esecuzione del lavoro, del servizio e/o della fornitura, nel rispetto dei principi di economicità, pubblicità, trasparenza, pari opportunità, concorrenza e rotazione degli affidamenti.

7.2. Per gli affidamenti di importo compreso **tra Euro 10.000 ed Euro 40.000**, IVA esclusa, il Responsabile del procedimento è tenuto a chiedere **almeno tre preventivi**, nel rispetto dei principi di rotazione e parità di trattamento, salvo che ciò venga impedito da situazioni di urgenza ed indifferibilità o da situazioni impreviste e imprevedibili, che dovranno essere adeguatamente giustificate da parte del Responsabile, con apposita motivazione da cui emergano i motivi dell’urgenza, le cause che l’hanno provocata e gli interventi necessari.

7.3. Per gli affidamenti di **importo inferiore a Euro 10.000** IVA esclusa, il Responsabile del procedimento può acquisire un **unico preventivo**, a condizione di avere, in ogni caso, verificato la congruità dell’importo offerto in base a una rilevazione dei prezzi di mercato, anche mediante il confronto con precedenti offerte.

7.4. In ogni caso, la richiesta di preventivo o di offerta inviata al contraente deve contenere, a titolo indicativo, i seguenti elementi:

- a) l’oggetto del servizio o della fornitura e le relative

caratteristiche, nonché, ove possibile, l'indicazione del **codice CIG**;

- b) l'elenco dei prezzi unitari a misura e/o l'importo di quelli a corpo;
- c) i termini di presentazione e di validità del preventivo offerto;
- d) i requisiti generali che l'operatore dovrà dichiarare di possedere prima dell'affidamento;
- e) le modalità di pagamento ed eventuali garanzie richieste;
- f) i tempi di consegna delle forniture o dei servizi.

7.5. Qualora non sia possibile predeterminare con sufficiente approssimazione la quantità dei servizi e forniture da eseguire nel corso di un determinato periodo di tempo, il Responsabile del procedimento potrà chiedere che i preventivi presentati dai fornitori siano mantenuti validi per il periodo di tempo previsto e potrà procedere a singole ordinazioni scritte mano a mano che il fabbisogno si verifichi nel corso di detto periodo.

7.6. In tutte le ipotesi di affidamento diretto, il Responsabile del procedimento motiva adeguatamente in merito alla scelta della procedura seguita e dell'aggiudicatario, dando conto del possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti richiesti, della rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico che la Fondazione deve soddisfare, di eventuali caratteristiche migliorative offerte dal contraente, della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione, nonché del rispetto del principio di rotazione. Gli oneri motivazionali relativi all'economicità dell'affidamento ed al rispetto dei principi di concorrenza e parità di trattamento devono ritenersi soddisfatti allorché la Fondazione abbia proceduto alla valutazione comparativa dei preventivi di spesa e/o dei prezzi di mercato.

7.7. In casi eccezionali di reinvio e/o affidamento all'operatore economico uscente, il Responsabile motiva la scelta avuto riguardo all'impossibilità di affidare la prestazione ad altro soggetto, al grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e in ragione della

competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento, anche tenendo conto della qualità della prestazione e della infungibilità della stessa, al fine di garantire il regolare perseguimento degli scopi istituzionali.

7.8. L'affidamento diretto a seguito di un **unico preventivo** è, inoltre, ammesso qualora **per ragioni di natura tecnica o di scelta artistica (acquisizione di un'opera d'arte o rappresentazione artistica unica)**, ovvero attinenti la tutela di diritti esclusivi (brevetto o concessione in esclusiva), **il contratto possa essere affidato unicamente ad un soggetto determinato, in considerazione dell'unicità, ovvero dell'esclusività e/o dell'infungibilità della prestazione richiesta**, ai sensi dell'articolo 63 del Codice. Rientrano in tale tipologia di affidamenti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'ideazione artistica e la realizzazione artistica di servizi e forniture inerenti le scene, i costumi, il trucco, le luci, le musiche e l'identità visiva e l'immagine grafica della Fondazione, nella misura in cui siano **legati strettamente all'attività artistica**, nonché quelli relativi a beni o servizi coperti da brevetto o oggetto di concessione esclusiva.

In tal caso, il Responsabile del procedimento deve **verificare l'esistenza dei presupposti che giustificano l'unicità, ovvero l'infungibilità e/o esclusività della prestazione che si intende affidare, dando conto, nella delibera o determina a contrarre**, della predetta situazione di infungibilità o esclusività del servizio o della fornitura, nel pieno rispetto, comunque, dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, ovvero dei principi di concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità.

Le ragioni dell'unicità, ovvero dell'infungibilità e/o dell'esclusività devono essere **adeguatamente accertate, determinate e motivate** in base alle caratteristiche tecniche e/o artistiche della prestazione, nonché in base alla accertata mancanza di alternative circa la reperibilità dei beni e dei servizi sul mercato, ovvero all'impossibilità di ricorrere a fornitori o soluzioni alternative. L'affidamento può essere disposto, in tali casi, in favore di un unico

operatore economico, il quale sia il solo in grado di fornire la prestazione richiesta, oppure può essere, altresì, rivolto all'operatore economico uscente, purché tale decisione sia motivata avuto riguardo all'impossibilità di reperire sul mercato analoghe prestazioni, al grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente atto di affidamento, nonché alle caratteristiche del mercato di riferimento.

Nelle ipotesi di cui al presente articolo 7.8. (**unicità per ragioni artistiche o infungibilità o esclusività del servizio o della fornitura**), in considerazione della specificità delle stesse, potrà, inoltre, procedersi mediante utilizzo della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara **anche per affidamenti di importo superiore a 40.000 euro**, nel rispetto dell'obbligo di adeguata e fondata motivazione e degli altri principi generali previsti dal Codice. In tal caso, ovvero qualora i servizi e le forniture da affidare, stante la loro specificità, non siano reperibili sul mercato elettronico, potranno essere osservate le procedure di affidamento secondo le tradizionali modalità cartacee.

Art. 8

Procedura negoziata previa consultazione

8.1. Per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di **importo pari o superiore ad Euro 40.000** IVA esclusa e fino ai limiti previsti all'articolo 2 del presente Regolamento (affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi), dando conto con adeguata motivazione nel primo atto della procedura della sussistenza dei relativi presupposti, è possibile il ricorso a **procedure aperte o ristrette** ovvero a **procedure negoziate, con o senza previa pubblicazione del bando di gara**, secondo le ipotesi previste agli articoli 59 e ss. del Codice.

8.2. In caso di procedura negoziata, la Fondazione individua gli operatori economici da consultare e invitare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico - finanziaria e tecnico - professionale desunte dal

mercato, nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza, concorrenza, e rotazione e seleziona **almeno cinque operatori economici da consultare e invitare**, se sussistono in tale numero soggetti idonei (ove esistenti). Gli operatori economici da consultare devono essere **individuati** sulla base di una **indagine di mercato** (registro delle imprese della Camera di Commercio, Albi o Ordini professionali, Registro delle cooperative o ricerca sul web o tramite piattaforme elettroniche) o tramite elenchi di operatori economici gestiti dalla Fondazione e pubblicati sul profilo della stessa, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. La scelta in favore dell'indagine di mercato ovvero dell'utilizzo degli elenchi è rimessa alla discrezionalità della Fondazione.

8.3. La richiesta di invito a presentare offerta (Richiesta di Offerta - RdO), eventualmente preceduta dalla pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse pubblicato sul sito della Fondazione, è trasmessa nel rispetto della normativa vigente con il mezzo ritenuto opportuno (lettera, fax o e-mail) ed indica tra gli altri i seguenti elementi:

- a) l'oggetto della prestazione e il fabbisogno che si intende soddisfare, le relative caratteristiche tecniche e l'importo massimo stimato, IVA esclusa;
- b) le modalità ed i tempi di esecuzione;
- c) i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo;
- d) il termine di ultimazione;
- e) le eventuali garanzie richieste all'esecutore;
- f) le modalità di scelta del contraente ed il termine di presentazione delle offerte;
- g) il criterio di affidamento prescelto;
- h) il periodo in giorni di validità delle offerte;
- i) le penali in caso di ritardo nella prestazione, il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento dell'aggiudicatario;
- j) l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
- k) l'eventuale clausola che preveda la facoltà di non procedere

all'aggiudicazione anche nel caso di presentazione di un'unica offerta valida;

l) l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare tutte le condizioni contrattuali;

m) la data e l'ora entro cui gli invitati devono presentare la propria offerta;

n) la data e l'ora in cui si procederà all'apertura delle offerte;

o) nel caso si utilizzi il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, gli elementi di valutazione e la relativa ponderazione;

p) il nominativo del RUP;

q) la volontà di procedere alla verifica dell'anomalia dell'offerta, con l'avvertenza che, in ogni caso, la stazione appaltante valuta la conformità di ogni offerta che appaia anormalmente bassa;

r) lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti, ovvero una indicazione delle principali condizioni contrattuali.

8.4. Nelle ipotesi previste dall'articolo 63 del Codice, ovvero nei casi di Unicità, ovvero di infungibilità e/o di esclusività del servizio / della fornitura, il Responsabile del procedimento, dando conto con adeguata motivazione nel primo atto della procedura della sussistenza dei relativi presupposti, potrà procedere senza previa consultazione di più operatori economici o indagine di mercato, provvedendo mediante affidamento diretto secondo quanto previsto al precedente articolo 7.8. **(unicità per ragioni artistiche o infungibilità o esclusività del servizio o della fornitura).**

8.5. La procedura di selezione degli operatori economici deve rispettare i principi di economicità, efficienza, pubblicità, trasparenza, rotazione e parità di trattamento, nonché prevedere un congruo **termine per la presentazione delle offerte**, stabilito secondo le modalità che verranno individuate dal Responsabile del procedimento e comunque **non inferiore a 10 (dieci) giorni**. L'affidamento della prestazione può avvenire anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta

congrua e conveniente. In caso di offerte ritenute anormalmente basse, sarà avviata una procedura in contraddittorio con gli offerenti, all'esito della quale verranno escluse le offerte per le quali non siano state presentate adeguate giustificazioni.

8.6. L'aggiudicazione dell'appalto può avvenire con il **criterio del prezzo più basso** ai sensi dell'art. 95, comma 4, del Codice o **dell'offerta economicamente più vantaggiosa** ai sensi dell'art. 95, comma 2, del Codice. In quest'ultimo caso, i criteri di aggiudicazione devono essere specificati nella lettera di invito e le offerte tecniche presentate dagli operatori invitati saranno esaminate e valutate da una **Commissione Giudicatrice**, secondo le previsioni del successivo articolo 9.

Art. 9

Criteri di scelta del contraente

9.1. Gli acquisti di beni e servizi ed i lavori previsti dal presente Regolamento sono affidati in base ad uno dei seguenti criteri:

- a) **prezzo più basso**, determinato tramite ribasso sull'importo dei lavori, beni e servizi fissato o sull'elenco prezzi a base della procedura, ovvero tramite offerta a prezzi unitari;
- b) **offerta economicamente più vantaggiosa**, valutabile in base ad elementi diversi, variabili a seconda della natura della prestazione, quali ad esempio le migliori, il termine di esecuzione o di consegna, il costo di utilizzazione, il rendimento, la qualità, il carattere estetico e funzionale, il valore tecnico, il servizio successivo alla vendita, l'assistenza tecnica, la sicurezza di approvvigionamento. In questo caso, i criteri che saranno applicati per la valutazione delle offerte e per l'aggiudicazione del contratto devono essere menzionati nella lettera di invito unitamente ai relativi pesi e punteggi.

9.2. Il Responsabile del procedimento individua, tra i criteri indicati, quello più adeguato in relazione alle caratteristiche dell'oggetto dell'affidamento ed indica nella lettera di invito a presentare offerta quale dei due criteri sarà applicato per selezionare il miglior offerente.

9.3. La valutazione dell'offerta mediante il criterio dell'offerta

economicamente più vantaggiosa è demandata ad una **Commissione Giudicatrice**, nominata dal competente organo della Fondazione e formata da tre o cinque componenti esperti nella materia oggetto del contratto da affidare, idonei a valutare l'oggetto dei lavori, della fornitura o del servizio. La Commissione è presieduta dal Responsabile del settore/della Funzione o da un suo delegato ed i suoi componenti vengono nominati tra i dirigenti o i funzionari della Fondazione. La nomina della Commissione giudicatrice deve avvenire con le modalità e nel rispetto delle previsioni contenute nell'art. 77 del Codice e delle Linee Guida predisposta dall'Autorità Nazionale Anticorruzione ("ANAC") recanti i "*criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici*". La Commissione giudicatrice si riunisce in seduta riservata per l'esame delle offerte tecniche ed assume le proprie decisioni a maggioranza, redigendo apposito verbale.

9.4. L'affidatario deve essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 80 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., nonché di quelli di ordine speciale di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritti per prestazioni in base all'importo ed alla specificità dell'appalto.

9.5. La Fondazione potrà procedere al controllo dei requisiti richiesti anche attraverso il sistema telematico AVCPass e, al fine di agevolare la procedura di verifica del possesso dei requisiti e di selezione degli operatori economici da invitare a presentare offerta, potrà, altresì, costituire un elenco di fornitori qualificati. Il rapporto contrattuale con l'affidatario resta, altresì, sempre condizionato al continuativo possesso dei requisiti antimafia previsti dal d.lgs. 159/11 ss.mm.ii., oltre che al possesso dei requisiti generali e speciali richiesti.

Art. 10

Forma delle procedure

10.1. Ai sensi dell'Articolo 40 del Codice, le procedure di affidamento sono effettuate, in tutto o in parte, attraverso i sistemi telematici di negoziazione e di scelta del contraente (**piattaforme**

telematiche), secondo quanto previsto in materia. Ai sensi del combinato disposto del D.lgs. 50/2016 e della L. 296/2006, **per gli affidamenti di importo inferiore ad Euro 5.000**, la Fondazione potrà procedere agli affidamenti secondo le modalità ordinarie, **senza l'onere di utilizzare le piattaforme elettroniche ed i mezzi di comunicazione telematici**, così come previsto dall'articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, così come modificata dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019).

Art. 11

Forma degli atti

11.1. L'atto di affidamento è redatto sotto forma di **Determina a contrarre** e deve contenere almeno i seguenti elementi essenziali: l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il contraente affidatario, le ragioni della scelta del contraente, l'attestazione circa la verifica del possesso da parte del contraente dei requisiti di carattere generale, nonché dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.

11.2. L'affidamento del lavoro, del servizio o della fornitura avviene mediante stipula di apposito atto in forma scritta, secondo le seguenti tipologie contrattuali ed attraverso gli strumenti telematici del mercato elettronico:

a) per affidamenti di **importo inferiore ad Euro 40.000 IVA esclusa**, mediante l'acquisizione agli atti della lettera di offerta o del preventivo inviato alla Fondazione contro firmati per accettazione, anche nella forma dello **scambio di lettere commerciali**, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 32 co. 14 del Codice degli Appalti;

b) per affidamenti di **importo pari o superiore ad Euro 40.000 IVA esclusa**, mediante scrittura privata in forma di **contratto**, ai sensi dell'art.1372 del codice civile;

11.3. A titolo indicativo, il contratto deve contenere almeno i seguenti elementi essenziali:

a) l'elenco delle forniture e dei servizi;

b) i prezzi unitari per le forniture ed i servizi a misura e l'importo di quelli a corpo;

- c) le condizioni di esecuzione del contratto;
- d) il termine di ultimazione delle forniture e dei servizi;
- e) le modalità di pagamento;
- f) le eventuali penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, nei casi di inadempimento;
- g) le garanzie eventualmente richieste;
- h) il Foro esclusivamente competente per ogni controversia, individuato nel Foro di Firenze, con espressa esclusione di ogni altro foro anche se concorrente o alternativo;
- i) quanto altro ritenuto necessario della Fondazione.

11.4. Tutte le spese di contratto (bolli, registrazioni, copie) sono a carico dell'affidatario, ad eccezione di quanto per legge faccia eventualmente carico al committente.

11.5. Il documento contrattuale con cui sarà affidato il servizio o la fornitura potrà essere perfezionato tramite modello di convenzione predisposto dalla Fondazione o direttamente dal soggetto affidatario, ovvero tramite sottoscrizione del preventivo ricevuto o tramite scambio di lettere commerciali, anche in deroga alla clausola c.d. dello *stand still* di cui all'articolo 32 del Codice. Nei casi in cui, in considerazione della tipologia del contraente affidatario (quali piccoli artigiani o ditte individuali), non sia possibile procedere alla formalizzazione dei documenti contrattuali secondo le modalità sopra indicate, il contratto può essere perfezionato attraverso la sottoscrizione, da parte del contraente affidatario, dell'atto con cui la Fondazione dispone l'ordinazione dei beni o dei servizi.

11.6. All'esito della procedura selettiva, il contratto di appalto con l'aggiudicatario è stipulato attraverso una scrittura privata, il cui schema potrà essere allegato alla lettera di invito. Ai sensi dell'art. 32 del Codice, è esclusa l'applicazione del termine dilatorio di 35 giorni per la stipulazione del contratto (clausola *stand still*).

Art.12

Responsabile del procedimento

12.1. Per ogni procedura di affidamento svolta secondo le

disposizioni del presente Regolamento, la Fondazione individua un Responsabile del procedimento (RUP), ai sensi dell'art. 31 del Codice e, ove la natura della prestazione lo richieda, un Direttore dei Lavori o un Direttore dell'Esecuzione del Contratto in possesso di adeguate competenze, i quali svolgono i compiti previsti dal Codice e dalle relative norme di attuazione, rapportandosi con i responsabili competenti della Fondazione, e provvedono ad assicurare il pieno rispetto delle procedure previste nel presente Regolamento. Il nominativo del Responsabile del procedimento è indicato nei documenti della procedura. Salvo diversa indicazione, il Responsabile del procedimento svolge anche le funzioni di Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

12.2. Di norma e salvo casi particolari, il Responsabile del procedimento può essere individuato, a seconda della specifica esigenza di acquisizione, tra i funzionari responsabili di area e/o di funzione in possesso dei requisiti necessari e delle relative autorizzazioni di spesa, quali responsabile dell'area tecnica e allestimenti scenici, responsabile dell'area produzione e programmazione, responsabile dell'area marketing e direzione sale, responsabile dell'area stampa e comunicazione, responsabile dell'area amministrazione e acquisti, ovvero tra i dirigenti all'uopo preposti, secondo l'organizzazione e le competenze dei singoli uffici e nell'ambito degli obiettivi di budget fissati. Per l'esecuzione dei lavori e per l'acquisizione di beni e servizi, il Responsabile si avvale delle rilevazioni dei prezzi reperibili sul mercato ai fini dell'orientamento e della valutazione della congruità dei prezzi proposti in sede di offerta, anche attraverso il confronto con servizi e/o forniture analoghi già in precedenza acquisiti.

Art. 13

Verifica della regolare esecuzione - Pagamenti

13.1. Il Responsabile del procedimento verifica la corrispondenza della fornitura o del servizio all'affidamento, sia per quanto riguarda la quantità e la qualità delle prestazioni rese, sia per

quanto attiene alla conformità dei prezzi praticati rispetto all'offerta economica. Per i lavori si procede, a secondo i casi, a collaudo o attestazione di regolare esecuzione, cui segue rilascio di apposito CEL (certificato esecuzione lavori).

13.2. A seguito dell'esito positivo della verifica, il Responsabile di cui al comma precedente riporta sulla fattura il proprio benestare alla liquidazione.

13.3. Qualora il Responsabile del procedimento riscontri inadempimenti, irregolarità o manchevolezze di qualsiasi natura, questi invita l'affidatario, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ad ottemperare agli obblighi contrattuali entro e non oltre il termine congruo stabilito nella lettera dal Responsabile medesimo. Nel caso in cui l'affidatario non adempia a quanto richiesto, è facoltà della Fondazione procedere alla risoluzione per inadempimento del contratto ai sensi di quanto previsto al successivo art. 15.

13.4. A seguito della verifica positiva circa la corretta esecuzione dell'appalto e previo accertamento della regolarità contributiva dell'appaltatore mediante acquisizione del DURC e degli altri documenti eventualmente richiesti nei documenti contrattuali e nella normativa pro tempore applicabili, i pagamenti degli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria sono disposti nel termine indicato dal relativo contratto, a decorrere dalla data dell'esito positivo della verifica della conformità della prestazione e nel rispetto delle prescrizioni della legge 136/10 ss.mm.ii.. Nel caso di mancata indicazione del termine di pagamento, questo sarà effettuato entro i termini di legge decorrenti dalla verifica della prestazione o dal collaudo, ovvero, se successiva, dalla data di presentazione delle fatture, con riferimento alla data di fine mese.

Art. 14

Garanzie e oneri fiscali

14.1. La partecipazione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria può essere subordinata alla

prestazione delle garanzie di cui agli articoli 93 e 103 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. Nel caso di affidamento diretto inferiore all'importo di Euro 40.000,00, le cauzioni potranno essere sostituite da deposito in contanti per il corrispondente importo.

14.2. Per gli affidamenti diretti entro i limiti di importo sopra indicati, il Responsabile del procedimento può escludere la richiesta di una o di entrambe le predette garanzie. La cauzione provvisoria e quella definitiva devono essere prestate nelle forme prescritte dal Codice.

14.3. Gli importi di spesa indicati nel presente Regolamento sono da intendersi sempre "IVA esclusa".

14.4. Sono a carico dell'affidatario ogni e qualsiasi imposta, spesa o altro onere connessi e/o conseguenti alla partecipazione alle procedure di affidamento attuate dalla Fondazione, ivi comprese le eventuali spese di pubblicazione.

Art. 15

Penali - Risoluzione del contratto

15.1. In caso di ritardi imputabili all'impresa affidataria incaricata dello svolgimento dei servizi o delle forniture, si applicano le penali stabilite nel relativo contratto, determinate in conformità del Codice. Nell'ipotesi in cui non sia stata espressamente prevista alcuna penale, si applicheranno le disposizioni di legge in materia.

15.2. In caso di inadempimento, il Responsabile del procedimento, dopo formale ingiunzione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento (ovvero a mezzo posta elettronica certificata) eventualmente rimasta senza effetto, ha facoltà di risolvere immediatamente il contratto e di disporre l'esecuzione per mezzo di altro operatore economico di tutta o parte della fornitura o del servizio a spese dell'affidatario inadempiente, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno.

Art. 16

Procedure in caso di somma urgenza

16.1. Nei casi in cui l'esecuzione di lavori di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria sia determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa, ai sensi dell'art. 163 del D.lgs.

50/2016 e ss.mm.ii., deve risultare da apposito verbale in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato ed i lavori necessari per rimuoverlo. Il verbale è compilato dal Responsabile del procedimento o dal tecnico all'uopo incaricato ed è corredato da una perizia estimativa per la copertura della spesa e l'autorizzazione dei lavori.

16.2. In circostanze di somma urgenza che non consentano alcun indugio e da cui possa derivare un danno per la Fondazione ovvero un pericolo per l'incolumità pubblica, il Responsabile del procedimento o il tecnico all'uopo incaricato, possono disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui al precedente capoverso, la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 Euro o, comunque, di quanto indispensabile per la tutela dell'incolumità pubblica e del patrimonio culturale, nonché per la salvaguardia del regolare perseguimento degli scopi istituzionali della Fondazione.

16.3. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad uno o più operatori economici individuati dal Responsabile del procedimento o dal tecnico.

16.4. Il Responsabile del procedimento o il tecnico compilano entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmettono, unitamente al verbale di somma urgenza, al competente organo della Fondazione che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori.

16.5. Trovano, altresì, applicazione, ove compatibili, le disposizioni del citato articolo 163 D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. nelle ipotesi di forniture e servizi da affidare in casi di somma urgenza.

Art. 17

Elenco degli operatori economici - Indagini di mercato

17.1. Gli operatori economici possono essere individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi predisposti dalla Fondazione ai sensi di quanto previsto dall'art. 36 del Codice.

17.2. L'indagine di mercato viene svolta tramite pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse sul sito istituzionale della Fondazione, nel quale viene fornita una descrizione degli elementi

essenziali della prestazione che si intende acquisire e delle condizioni e dei requisiti richiesti all'affidatario, nonché delle modalità e dei termini entro i quali gli operatori economici interessati possono utilmente riscontrare l'avviso.

17.3. Tra coloro che ne abbiano fatto richiesta nei termini previsti, il Responsabile del procedimento provvede ad individuare, sulla base dei principi di pubblicità, trasparenza, rotazione e parità di trattamento e tenuto conto dei requisiti dichiarati dai richiedenti in rapporto alla natura ed alle caratteristiche della prestazione, almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, ai quali verranno inviati gli inviti a presentare offerta.

17.4. L'eventuale elenco degli operatori economici predisposto della Fondazione, suddiviso per categorie merceologiche e per classi di importo, viene formato mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale di un avviso con il quale la Fondazione rende nota la propria intenzione di procedere alla formazione di un elenco di operatori economici da invitare alle procedure selettive per l'affidamento di lavori, servizi e forniture rientranti nel campo di applicazione del Regolamento, indicando le condizioni ed i requisiti a tal fine occorrenti.

17.5. Gli operatori economici saranno inseriti, previa verifica dei requisiti morali, professionali, tecnici ed economici di qualificazione, in ordine cronologico di presentazione della domanda e saranno invitati alle procedure in base a rotazione in numero di cinque e sempre se sussistano tra essi soggetti idonei. Gli operatori iscritti nell'elenco potranno chiedere in qualsiasi momento modifiche della categoria merceologica di iscrizione o della classe di importo, mediante apposita istanza corredata dalla occorrente documentazione attestante la sussistenza degli occorrenti requisiti. L'elenco degli operatori verrà aggiornato con cadenza almeno annuale, con modalità atte a verificare la permanenza dei requisiti richiesti, nonché per consentire l'iscrizione di nuovi operatori e la modifica delle categorie e classi di iscrizione. A tal fine la Fondazione procederà a dare idonea pubblicità dell'esigenza di procedere all'aggiornamento

dell'elenco. La Fondazione potrà, se ritenuto opportuno, utilizzare anche diverse forme di pubblicità oltre a quelle sopra indicate.

17.6. In ogni caso, la formazione di un elenco di operatori economici non è in alcun modo vincolante per la Fondazione, né per quanto riguarda le procedure di scelta del contraente, né per quanto riguarda i soggetti da invitare o cui affidare lavori, servizi e forniture rientranti nel campo di applicazione del Regolamento, potendo la Fondazione anche invitare operatori economici non inseriti nel predetto elenco.

Art. 18

Publicità e comunicazioni

18.1. Le procedure disciplinate dal presente Regolamento devono avvenire nel rispetto del principio della massima pubblicità, trasparenza, della parità di trattamento e della concorrenza tra gli operatori economici, temperati con l'efficienza dell'azione della Fondazione e la tutela dell'interesse pubblico che essa persegue.

18.2. Ove previsto, ogni acquisizione deve essere registrata nel Sistema Informativo di Monitoraggio Gare dell'Autorità Anticorruzione (SIMOG), con attribuzione del Codice Identificativo Gara (CIG). Tali codici dovranno essere riportati sulla documentazione amministrativa e contabile inerente l'acquisizione, ai sensi della normativa vigente.

18.3. Il presente Regolamento sarà pubblicato sul sito internet della Fondazione e ad esso è fatto rinvio sia nelle lettere di richiesta di preventivi, sia nell'atto di affidamento.

18.4. L'esito degli affidamenti è soggetto ad avviso di post-informazione mediante pubblicazione sul sito internet della Fondazione.

Art. 19

Rinvio ed entrata in vigore

19.1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento, trovano applicazione le disposizioni del Codice.

19.2. Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla deliberazione di approvazione da parte del

Consiglio Direttivo della Fondazione. Dall'entrata in vigore, sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari già adottate dalla Fondazione in contrasto con il presente Regolamento.

Approvato con Deliberazione del C.d.A. della Fondazione Teatro della Toscana del 30/01/2019